



**Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di
seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24, commi 5 e 6,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240**



Sommario

| | |
|--|---|
| Art. 1 - Oggetto..... | 2 |
| Art. 2 - Attivazione della procedura. | 2 |
| Titolo I - Procedure di chiamata ex art. 18, comma 1, della legge 240/2010. | 3 |
| Art. 3 - Bando di selezione. | 3 |
| Art. 4 - Requisiti di ammissione. | 4 |
| Art. 5 - Commissione. | 5 |
| Art. 6 - Modalità di svolgimento delle selezioni. | 6 |
| Art. 7 - Chiamata. | 8 |
| Titolo II - Procedure di chiamata ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010. | 9 |
| Art. 8 - Modalità di svolgimento delle procedure di chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010. | 9 |
| Art. 9 - Modalità di svolgimento delle procedure di chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010. | 9 |

Art. 1 - Oggetto.

1. Il presente Regolamento, emanato in attuazione degli artt. 18 e 24, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e adottato a norma dell'art. 11 del Regolamento Generale di Ateneo, disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11.3.2005, le procedure di chiamata presso Humanitas University di professori di prima e di seconda fascia.

Art. 2 - Attivazione della procedura.

1. Nei limiti del numero complessivo di posti disponibili sulla base della programmazione di Ateneo deliberata dal Consiglio di Amministrazione, il Rettore, anche su richiesta del Consiglio di Dipartimento, può proporre al Consiglio di Amministrazione l'attivazione di nuovi posti di professore di prima e seconda fascia.

2. La richiesta del Consiglio di Dipartimento è formalizzata con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto, nella composizione limitata ai professori ordinari, se riferita a posti di professori di prima fascia, ovvero nella composizione riservata ai professori ordinari e associati, se riferita a posti di professore di seconda fascia.

3. La proposta deve essere motivata sulla base delle esigenze scientifiche e didattiche e dei piani e programmi di sviluppo del Dipartimento interessato e deve indicare una delle



seguenti modalità di copertura del posto:

- a) chiamata all'esito di procedura di selezione, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 18, comma 1°, della legge 240/2010, come disciplinata dal Titolo I del presente regolamento;
- b) chiamata all'esito di procedura di valutazione, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 24, commi 5 e 6, della legge 240/2010, di professori e di ricercatori già in servizio presso l'Ateneo, come disciplinata dal Titolo II del presente regolamento;
- c) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e s.s.m.m.i.i..

4. La proposta deve altresì indicare:

- a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- b) il settore concorsuale in relazione al quale devono svolgersi le procedure di selezione e valutazione;
- c) l'eventuale profilo richiesto per la chiamata, mediante la specificazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- d) le funzioni didattiche, scientifiche e clinico-assistenziali, ove previste, e l'impegno che il professore chiamato sarà tenuto a svolgere, in conformità al Regolamento d'Ateneo sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori.

Nel caso di posti per i quali sia previsto anche lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, occorre inoltre specificare l'ente che assume l'impegno di inserire in convenzione il candidato selezionato.

5. Il Consiglio di Amministrazione decide, con atto motivato, in ordine alla scelta della procedura da seguire per la copertura del posto, a norma dell'art. 11, comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo.

Titolo I - Procedure di chiamata ex art. 18, comma 1, della legge 240/2010.

Art. 3 - Bando di selezione.

1. Nel caso di attivazione di un posto da ricoprire mediante procedura di selezione ai sensi dell'art.18, comma 1, della legge n. 240/2010, quest'ultima è avviata mediante l'emanazione, con decreto del Rettore, di un apposito bando.

Emanato con D.R. n. 04/2014 e modificato con D.D.R.R. n. 56/2014 e n. 56/2019



Il bando è pubblicato almeno sul sito dell'Università, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e sul sito dell'Unione Europea (<http://ec.europa.eu/euraxess/>) tramite pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) - 4 Serie Speciale.

2. Il bando può riguardare più posti e deve specificare, per ciascuno:

- a) la fascia cui è riferito;
- b) il numero dei posti e il Dipartimento presso il quale sarà incardinato il candidato selezionato;
- c) il settore concorsuale e l'eventuale profilo mediante indicazione del settore scientifico-disciplinare;
- d) le funzioni didattiche, scientifiche e clinico-assistenziali da svolgere in caso di chiamata;
- e) il termine e le modalità di presentazione delle domande di candidatura, corredate da titoli e pubblicazioni scientifiche e dal relativo elenco;
- f) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura di cui al successivo art. 4;
- g) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare per la valutazione dettagliata, anche differenziato per fascia e per area disciplinare, secondo quanto determinato dagli organi di Ateneo;
- h) gli specifici criteri e i parametri da utilizzare nella valutazione del *curriculum*, delle pubblicazioni scientifiche, dell'attività didattica e clinico-assistenziale svolta, nonché delle modalità di svolgimento dell'eventuale colloquio, anche in forma di seminario o lezione accademica, qualora previsto;
- i) le modalità di accertamento delle competenze linguistiche del candidato, necessarie in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua straniera.

3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione, di norma, non possono essere inferiori a trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di emanazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il Consiglio di Amministrazione può abbreviare tali termini, in caso di motivata urgenza.

Art. 4 - Requisiti di ammissione.

1. Possono essere ammessi a partecipare alle procedure di selezione:

Emanato con D.R. n. 04/2014 e modificato con D.D.R.R. n. 56/2014 e n. 56/2019



- a) coloro che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per le funzioni e la fascia oggetto del procedimento, ovvero per la fascia superiore, purché non siano già titolari delle funzioni di pertinenza della medesima fascia superiore;
 - b) coloro che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n.210, per la fascia corrispondente a quella per la quale è emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia e nel settore corrispondenti a quelli per i quali viene bandita la selezione;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, valutate sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
- Non possono partecipare ai procedimenti per le chiamate coloro i quali, al momento della presentazione della domanda di candidatura, abbiano un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto e che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale, o con un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Art. 5 - Commissione.

1. La composizione della Commissione di valutazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Dipartimento interessato ed è nominata con decreto rettorale dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. I lavori della Commissione devono concludersi entro il termine indicato nel decreto rettorale di nomina. Per comprovati motivi, il Rettore può prorogare il predetto termine per una sola volta. Decorso il termine di proroga senza che i lavori inerenti al procedimento di selezione siano conclusi e gli atti consegnati, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova. Della eventuale proroga e dell'eventuale scioglimento della Commissione il Rettore informa il Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza utile.
2. Le Commissioni per il reclutamento dei professori associati e ordinari sono composte da almeno tre professori di ruolo di prima fascia o qualifica corrispondente in istituzioni estere.

Emanato con D.R. n. 04/2014 e modificato con D.D.R.R. n. 56/2014 e n. 56/2019



3. I Componenti della Commissione sono individuati tra gli afferenti al settore concorsuale cui pertiene il posto messo a concorso ovvero, se in numero non sufficiente, tra gli afferenti al corrispondente macrosettore concorsuale; ove possibile, almeno un componente è scelto tra gli afferenti all'eventuale settore scientifico-disciplinare indicato nel bando. I componenti della Commissione sono designati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Dipartimento interessato.
4. Il Consiglio di Dipartimento interessato provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo nella composizione limitata ai professori di prima fascia per la copertura di posti di prima fascia e nella composizione limitata ai professori di prima e di seconda fascia per la copertura di posti di seconda fascia. Il Consiglio di Dipartimento delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto sulla base dei curricula dei professori da designare.
5. Non possono far parte delle Commissioni di cui al presente articolo coloro che siano componenti in carica delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia.
6. Non possono far parte delle Commissioni coloro che hanno riportato una valutazione negativa nelle attività indicate al comma 7 dell'art. 6 della legge n. 240/2010.
7. Tutti i componenti della Commissione devono possedere le competenze linguistiche richieste dal bando ai fini della valutazione e selezione.
8. Le Commissioni giudicatrici sono costituite nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. A tal fine ogni Commissario, dopo la predeterminazione dei criteri e dopo aver preso visione della lista dei candidati, deve autocertificare l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle selezioni.

1. Il bando definisce gli specifici criteri e i parametri da utilizzare nella valutazione del *curriculum*, delle pubblicazioni scientifiche, dell'attività didattica ed assistenziale svolta dai candidati.
2. In particolare, nella predisposizione dei criteri e parametri di cui al comma 1, si deve tenere conto almeno dei seguenti criteri di massima:
 - a) ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume, l'intensità e la
Emanato con D.R. n. 04/2014 e modificato con D.D.R.R. n. 56/2014 e n. 56/2019



continuità delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui gli stessi hanno assunto la responsabilità;

b) ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, sono considerati l'autonomia scientifica dei candidati; la capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto; l'organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche, l'appartenenza ad accademie scientifiche di riconosciuto prestigio; il conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante; il conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; la partecipazione in qualità di relatori a congressi e convegni di interesse internazionale; l'attività di valutazione nell'ambito di procedure di selezione competitive nazionali e internazionali;

c) ai fini della valutazione delle pubblicazioni prodotte dai candidati, si considerano le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti e i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Nella valutazione dei candidati deve essere considerata la consistenza complessiva della produzione scientifica di ciascuno, l'intensità e la continuità temporale della stessa. I criteri in base ai quali si svolge la valutazione delle pubblicazioni scientifiche sono i seguenti: a. originalità, innovatività, rigore metodologico di ciascuna pubblicazione e sua diffusione e impatto all'interno della comunità scientifica; b. congruenza della produzione scientifica con il profilo da coprire e col relativo settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari strettamente correlate al profilo; c. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione dello stesso ai lavori in collaborazione; d. nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni di selezione si avvalgono anche di uno o più degli indicatori bibliometrici comunemente utilizzati;

d) l'eventuale valutazione delle attività clinico-assistenziali è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività del candidato con il settore concorsuale oggetto della selezione e l'eventuale settore scientifico-disciplinare indicato nel bando. Sono considerate: la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.



Nell'applicazione dei criteri e dei parametri indicati nel bando la Commissione valuta altresì la congruità del profilo del candidato con le esigenze di ricerca e di didattica dell'Ateneo e degli eventuali requisiti clinico assistenziali.

3. Il bando di concorso può prevedere lo svolgimento di una prova orale, consistente in una lezione o nella presentazione dell'attività scientifica del candidato e nella discussione dei titoli dallo stesso presentati, nonché delle eventuali competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata nel bando.

4. La commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti. Dei lavori viene redatto un verbale sottoscritto da tutti i componenti della commissione e dal segretario verbalizzante. La commissione può avvalersi di strumenti di lavoro telematico.

5. All'esito della valutazione la commissione designa il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche richieste da ciascuna delle posizioni oggetto del bando. La designazione è assunta con motivata delibera e con la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. La commissione può deliberare di non designare nessun candidato.

6. Gli atti della procedura sono trasmessi al Rettore che ne accerta la regolarità formale. Gli atti sono soggetti a pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

Art. 7 - Chiamata.

1. Il Consiglio del Dipartimento interessato formula la proposta di chiamata del candidato designato dalla Commissione con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

2. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza la procedura selettiva può essere nuovamente bandita.

3. La proposta di chiamata deliberata dal Dipartimento è trasmessa al Consiglio di Amministrazione che la approva o la respinge motivatamente.

4. Sino all'approvazione della proposta di chiamata da parte del Dipartimento, il Consiglio di Amministrazione dell'Università può decidere, con provvedimento motivato, di non dare seguito alla procedura.

5. La nomina è disposta con decreto del Rettore.

Emanato con D.R. n. 04/2014 e modificato con D.D.R.R. n. 56/2014 e n. 56/2019



Titolo II - Procedure di chiamata ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010.

Art. 8 - Modalità di svolgimento delle procedure di chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010.

1. Ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 24, comma 6, della legge 240/2010 e secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione, d'intesa con il Consiglio di Dipartimento, avvia una procedura di valutazione previa emanazione di apposito bando da parte del Rettore, corredato dell'indicazione del settore concorsuale e dell'eventuale o degli eventuali settori scientifico-disciplinari di riferimento. Per la presentazione delle domande da parte degli aventi diritto è fissato un termine di massimo di trenta giorni dalla pubblicazione del bando sul sito web dell'Ateneo. Per il contenuto del bando si applica, in quanto compatibile, l'art. 3 del presente Regolamento.
2. Possono partecipare alla procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge n. 240/2010.
3. La procedura di valutazione si svolge secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del presente Regolamento, in quanto compatibili.
4. All'esito della procedura di valutazione, il Consiglio di Dipartimento interessato propone al Consiglio di amministrazione la chiamata del candidato o dei candidati selezionati. La delibera è adottata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia. Il Consiglio di Amministrazione, con propria delibera, approva o respinge motivatamente la proposta di chiamata. La nomina è disposta con decreto del Rettore.
5. Tutti gli atti inerenti alla procedura di selezione sono pubblicati sul sito di Ateneo.

Art. 9 - Modalità di svolgimento delle procedure di chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010.

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, entro il terzo anno di contratto di



cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, il Consiglio di Dipartimento interessato può deliberare di sottoporre a valutazione il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge n. 240/2010. La notizia dell'avvio della procedura è pubblicata per almeno 15 giorni sul sito web dell'Ateneo.

2. La valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito di esecuzione del contratto è svolta entro il terzo anno del contratto stipulato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240/2010 ed è effettuata da una Commissione nominata con decreto rettorale, su proposta del Dipartimento di riferimento.

3. La Commissione è composta da tre professori di prima o seconda fascia inquadrati nel settore concorsuale per il quale il candidato ha conseguito l'abilitazione ovvero nell'ambito del relativo macrosettore concorsuale; ove possibile, almeno un componente è scelto tra gli appartenenti al settore scientifico disciplinare di afferenza del ricercatore, anche esterni ai ruoli dell'Ateneo. Alla procedura si applica l'articolo 5 del presente Regolamento in quanto compatibile.

4. La Commissione valuta il candidato con motivato giudizio fondato sui criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dell'idoneità didattica indicati nel D.M. 4 agosto 2011, n. 344, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte espresso tenendo conto dei criteri e dei parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale di cui al D.M. 7 giugno 2016, n. 120 e ss.mm.ii., nonché in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale.

5. All'esito della procedura di valutazione, il Consiglio di Dipartimento interessato propone al Consiglio di amministrazione la chiamata del candidato. La delibera è adottata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima e dei professori seconda fascia. Il Consiglio di Amministrazione, con propria delibera, approva o respinge motivatamente la proposta di chiamata. La nomina è disposta con decreto del Rettore.